

Parere in merito ad una proposta della Commissione al Consiglio recante fissazione del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate della Comunità per il periodo 1983 – 1985 e apertura del regime applicabile per il 1983

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 274 del 15 ottobre 1982.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 5 agosto 1982 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 201^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 27 e 28 ottobre 1982.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

viste le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea e, in particolare, l'articolo 198,

vista la richiesta di parere – presentata dal Consiglio delle Comunità europee il 5 agosto 1982 – concernente la proposta della Commissione al Consiglio recante fissazione del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate della Comunità per il periodo 1983 – 1985 e apertura del regime applicabile per il 1983 ⁽¹⁾,

visto il regolamento interno e segnatamente l'articolo 18,

vista la decisione del proprio ufficio di presidenza di nominare un relatore generale per tale argomento (decisione del 13 ottobre 1982),

visti i precedenti pareri sull'argomento e segnatamente quelli del 30 aprile 1980 ⁽²⁾, del 30 ottobre 1980 ⁽³⁾ e del 29 ottobre 1981 ⁽⁴⁾,

visto il progetto di parere e ascoltata la relazione presentata dal relatore generale Dietmar Cremer,

visto quanto deliberato dai propri membri il 27 ottobre 1982 (201^a sessione plenaria del 27 e 28 ottobre 1982),

HA ADOTTATO

all'unanimità, meno 2 astensioni

IL SEGUENTE PARERE:

1. Il Comitato ritiene che lo schema delle preferenze generalizzate costituisca un importante strumento di

sviluppo economico per i paesi beneficiari e rappresenti per la Comunità uno strumento indispensabile di politica in materia di cooperazione. Tuttavia, quest'ultima deve proseguire la lotta per uscire dall'attuale crisi economica, specie in campo occupazionale. Sotto questo profilo, l'applicazione dell'SPG continua ad essere una sfida per la Comunità.

Il Comitato si domanda pertanto se la proposta della Commissione di estendere l'SPG tenga sufficientemente conto dell'attuale situazione economica e sociale. Il Comitato si chiede in particolare se la Commissione sia riuscita a stabilire un equilibrio fra, da un lato, le preoccupazioni dei settori economici europei, e segnatamente l'agricoltura, e dall'altro, il fatto che nei paesi in via di sviluppo in cui prevale l'agricoltura, il solo sviluppo possibile deve passare attraverso il settore agricolo (produzioni per il consumo interno ed esportazioni di prodotti agricoli).

2. Il Comitato intende sottolineare la necessità di incoraggiare altri paesi industrializzati a compiere sforzi analoghi a quelli della Comunità nel settore delle preferenze tariffarie. La Comunità deve infatti evitare che per determinati prodotti le pressioni concorrenziali sul proprio mercato diventino troppo grandi. In tale spirito, è altresì opportuno prendere in considerazione le possibili ripercussioni, per la Comunità, dell'attuazione delle nuove concezioni degli Stati Uniti in tema di reciprocità nelle relazioni commerciali con i paesi terzi ed in particolare con quelli in via di sviluppo.

Inoltre, il Comitato rileva che taluni paesi industrializzati possono godere di un accesso preferenziale al mercato comunitario, tramite investimenti operati nei paesi emergenti beneficiari dell'SPG comunitario, mentre questi stessi paesi industrializzati rifiutano o limitano l'accesso dei prodotti comunitari ai mercati nazionali.

3. Il Comitato manifesta ancora una volta la propria volontà di accordare il beneficio dell'SPG soprattutto ai

⁽¹⁾ GU n. C 274 del 18. 10. 1982.

⁽²⁾ GU n. C 205 dell'11. 8. 1980.

⁽³⁾ GU n. C 331 del 17. 12. 1980.

⁽⁴⁾ GU n. C 343 del 31. 12. 1981.

paesi che ne hanno maggiormente bisogno e rammenta i criteri per un'applicazione selettiva dell'SPG che esso aveva suggerito nel parere del 30 aprile 1980, e cioè:

- capacità dei pvs (fondata su dati statistici) ad esportare verso la Comunità con dazi comunitari normali, al di là della quantità di prodotti ammessa con preferenza tariffaria (superamento del massimale per paese);
- percentuale delle esportazioni verso la Comunità di un prodotto proveniente da un pvs nel totale delle esportazioni di tale paese;
- percentuale delle importazioni nella Comunità di un prodotto proveniente da un pvs nel totale delle importazioni della Comunità di tale prodotto;
- percentuale di un prodotto esportato da un pvs nel commercio mondiale di tale prodotto;
- stadio tecnologico, per un dato settore o per un determinato prodotto, del pvs considerato.

In tale contesto, il Comitato trova inadeguate le proposte della Commissione volte ad estendere a taluni paesi a commercio di stato l'accesso preferenziale al mercato comunitario per un maggior numero di prodotti (industriali ed agricoli). Il Comitato mantiene a questo riguardo le riserve espresse nel suo parere del 29 ottobre 1981 sulla Cina e sulla Romania.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1982.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
François CEYRAC

4. Il Comitato ribadisce le raccomandazioni per l'introduzione nel regolamento di una clausola sull'applicazione di norme sociali minime, nello spirito del parere che esso ha formulato il 3 luglio 1980 circa una politica di cooperazione allo sviluppo e le conseguenze economiche e sociali derivanti dall'applicazione di talune norme internazionali in materia di condizioni di lavoro⁽¹⁾. Esso appoggia la Commissione la quale chiede al Consiglio di pronunciarsi su questo dossier.

5. Ancora una volta il Comitato si rammarica di dover presentare un parere su delle proposte della Commissione in termini estremamente brevi e sulla base di testi incompleti. Ciò impedisce non solo al Comitato, ma soprattutto alla Commissione e al Consiglio, di prendere in considerazione le preoccupazioni degli ambienti professionali comunitari nei settori interessati. In ogni caso, esso chiede di venir consultato circa le modifiche di rilievo che la Commissione potrebbe eventualmente essere spinta ad apportare alle proprie proposte originarie.

6. Il Comitato rammenta inoltre l'auspicio, ribadito in varie occasioni, che gli oneri derivanti dall'apertura dell'SPG ai paesi in via di sviluppo, vengano ripartiti equamente fra tutti i settori economici e sociali della Comunità.

⁽¹⁾ GU n. C 230 dell'8. 9. 1980.